

Seduta N° 191

Adunanza 28 SETTEMBRE 2026

Il giorno 28 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Gian Luca VIGNALE

DGR 8-3107/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 119/2013 e L.R. n. 4 del 2016. Approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti di cui al DPCM 29.12.2025 per interventi a favore delle donne vittime di violenza, svolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio e per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello. Spesa di euro 2.185.712,77 (capitoli vari del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026).

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, il “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;
- la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, recante “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” ha approvato all’articolo 6 l’istituzione dei Centri antiviolenza e all’articolo 7 delle Case Rifugio;

- l'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ha revisionato i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

- l'Intesa CU n. 15 del 25 gennaio 2024 , ha prorogato di 18 mesi il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle case rifugio, così come nell'*intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU, alla luce delle criticità emerse nei primi 18 mesi di applicazione della stessa*;

- l'Intesa CU n. 129 del 10 settembre 2025, che ha prorogato di ulteriori 12 mesi il termine di cui all'*intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU sopra richiamata*;

- l'Intesa CU n. 101/CU del 23 luglio 2026, che ridefinisce in 84 mesi complessivi il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle case rifugio, così come nell'*intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU, fino a settembre 2029*;

Premesso, inoltre, che:

- i 23 Centri antiviolenza e le 13 Case rifugio presenti in Piemonte e iscritti all'Albo regionale sono promossi, così come previsto dagli artt 6 e 7 della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli " da:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Preso atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2025 "Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere", sono stati approvati i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione e l'importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € 2.185.712,77.

Dato atto, come da verifiche del Settore regionale "Rapporti con il Terzo Settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale " della Direzione "Welfare", che:

- i Centri antiviolenza e le Case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

- in sede di iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 8 della L.R. 4/2016, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della rete territoriale antiviolenza di riferimento.

- al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, il Settore regionale competente della Direzione "Welfare" ha presentato, in data 31.3.2026, una scheda programmatica, successivamente integrata da comunicazione del 12.6.2026, recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, all'interno della riunione di coordinamento del 12.3.2026, e che la scheda è stata approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 4646 del 16.6.2026, agli atti del citato Settore;

- ai sensi delle previsioni del DPCM del 29.12.2025, e della suddetta scheda programmatica, la quota di € 2.185.712,77 è stata ripartita come segue:

Azione	Finanziamento statale cap 153104
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 863.466,00
Sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 706.491,00
Sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza	€ 307.877,88
Sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello	€ 307.877,89
TOTALI	€ 2.185.712,77

Dato atto, altresì, che il citato Settore regionale ha condotto un'analisi tecnica finalizzata alla definizione dei criteri per il finanziamento delle attività per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le Case rifugio per le seguenti finalità:

- sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

- sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

- sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardare l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

- sostenere le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza per le esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza (protezione I ° livello) e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie;

- promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

- consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- favorire l'adeguamento dei Centri antiviolenza e Case rifugio iscritti all'Albo regionale alle nuove disposizioni sui requisiti minimi previsti dall'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tenuto conto della proroga per un periodo di complessivi 84 mesi, fino a settembre 2029 per l'adeguamento ai requisiti minimi previsti da parte dei Centri e delle Case rifugio già esistenti definita con l'Intesa n. 101/CU del 23 luglio 2026.

Ritenuto pertanto:

- di recepire sul territorio regionale la «Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», di cui al D.P.C.M. del 29.12.2025, secondo la scheda programmatica approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 4646 del 16.6.2026 e descritta in premessa;

- di approvare i criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L. 119/2013 e della L.R. 4/2016 e del Regolamento regionale n. 10/R del 7.11.2016 come modificato dal Regolamento regionale n. 2 del 18.6.2020, al fine di assicurare l'espletamento di tutte le

procedure necessarie alla concessione delle risorse dedicate, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare i criteri per l'accesso ai finanziamenti in favore degli Enti titolari di Case Rifugio e/o Centri Antiviolenza, per il mantenimento di posti attivati e/o il supporto ai nuovi posti intesi come soluzioni di accoglienza in emergenza e per il sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello ai sensi della L.119/2013, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, dell'Intesa n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.", di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che:

- le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.9.2026;

- nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei centri o delle case rifugio, tali centri e case non saranno ammessi al riparto delle risorse per tutte le linee di finanziamento previste dal presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di ripartire:

- la quota complessiva di € 863.466,00 destinata al sostegno dei Centri Antiviolenza esistenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % in quota uguale per ciascun Centro Antiviolenza iscritto all'albo regionale;
- b) 40 % in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2025.

- la quota complessiva pari ad € 706.491,00 destinata al sostegno delle case rifugio esistenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 % in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2025 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna;

- la quota di € 307.877,88, destinata al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza, sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
 - 30% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
 - 20% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025;
- la quota di € 307.877,89, destinata al sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri:
- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
 - 20% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
 - 30% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025.

Dato atto che alla spesa di € 2.185.712,77 si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 29.12.2025, quale quota del provvisorio d'entrata n. 23221 del 29/06/2026, iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della MS 12 – PR 1204 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Dato atto che:

- la quota, pari ad euro 2.185.712,77 attualmente allocata sul capitolo 153104, sarà oggetto di successive variazioni compensative nell'annualità 2026, tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;
- nel prosieguo dell'esercizio, verificato l'avanzo di amministrazione vincolato, si provvederà a verificare la disponibilità di ulteriori risorse quali economie derivanti dai trasferimenti a valere su DPCM di annualità precedenti finalizzate alle medesime attività rivolte ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio e, in tal caso, a disporre l'assegnazione a sostegno dell'attività svolte dagli stessi, con apposito specifico provvedimento, al fine di incrementare il finanziamento relativo all'annualità 2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad € 2.185.712,77 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

la Giunta regionale con voti unanimi,

Visti:

- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
- il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- il Regolamento attuativo dell’art. 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.
- la DGR n. 8-4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con L.R. 4/2016, art. 8;
- la D.G.R. n. 37-615 del 20.12.2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017";
- la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".
- la L.R. 5 agosto 2026, n. 17 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”
- la DGR n. 11-2973/2026/XII del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie."

- la D.G.R. n. 14-2824/2026/XII del 13 luglio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Ventunesima variazione)";

DELIBERA

1) di recepire sul territorio regionale la ripartizione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui al DPCM 29.12.2025 "Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere", secondo la scheda programmatica approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 4646 del 16.6.2026 e descritta in premessa;

2) di approvare i criteri per la concessione di contributi a favore dei Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio, disposti con DPCM 29.12.2025 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ai fini dell'attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato:

- "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 29.12.2025, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.", di cui all'Allegato 1);

- "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, D.P.C.M. 29 dicembre 2025, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.", di cui all'Allegato 2);

2) di stabilire che, in applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del come Regolamento regionale n. 10 del 2016, come modificato dal Regolamento regionale n. 2 del 18.6.2020, la somma complessiva di € 863.466,00 sarà assegnata con determinazione dirigenziale, al sostegno dei Centri Antiviolenza esistenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'albo regionale;
- b) 40 % da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2025;

3) di stabilire che la somma complessiva pari ad € 706.491,00 destinata al sostegno delle case rifugio esistenti sarà assegnata con determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 % in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2025 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna;

4) di stabilire che la quota di € 307.877,88, destinata al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza, sarà assegnata con le seguenti modalità:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;

- 30% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
- 20% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025

5) di stabilire che la quota di € 307.877,88, destinata al sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sarà assegnata con le seguenti modalità:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
- 20% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
- 30% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025.

6) che alla spesa complessiva di € 2.185.712,77, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 29.12.2025, attualmente iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della MS 12 – PR 1204 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;

7) che la somma sopraindicata, quota del provvisorio d'entrata n. 23221 del 29/06/2026, sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2026 tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

8) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

9) di demandare al Dirigente competente della Direzione Welfare l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3107-2026-All_1-allegato_1.pdf
2. DGR-3107-2026-All_2-allegato_2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento